

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 maggio 2019, n. 118

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di VINCA – Piano Regolatore del Porto della Marina di Andrano - Autorità Proponente: Comune di Andrano (LE).

la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”*

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 17/2015;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”* e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, *“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il RR 6/2016 *“Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”* (BURP n. 54/2016);

Premesso che:

- con nota prot. n. 8888 del 19/11/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/12289 del 20/11/2018, il Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia del Comune di Andrano, in qualità di autorità

- precedente, presentava istanza di avvio della verifica di assoggettabilità a VAS, comprensiva di Valutazione d'Incidenza, del Piano Regolatore Portuale in oggetto ai sensi dell'art.8 della L.R. 44/2012 ss.mm.ii., indicando il link di accesso al sito-web comunale per l'acquisizione della relativa documentazione tecnico-amministrativa (<http://www.comune.andrano.le.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/piano-comunale-del-porto-della-marina-di-andrano>);
- con nota prot. AOO_089/13551 del 21/12/2018, la scrivente Sezione, esaminata la suddetta documentazione ai fini della verifica di completezza di cui all'art.8 comma 2 della succitata legge regionale, rilevava:
 - la mancanza dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano da parte dell'organo comunale competente ai sensi della pertinente normativa di settore (L.R.n.17/2015 ss.mm.ii.), comprensivo del Rapporto Preliminare di verifica,
 - la carenza dei contenuti di cui alla DGR n.1362 del 24/07/2018 (BURP n.114 del 31/08/2018) per la Valutazione d'Incidenza,
- pertanto invitava l'autorità precedente comunale a regolarizzare l'istanza trasmettendo le integrazioni di cui sopra, precisando che: *“nelle more di detta regolarizzazione, termini procedurali di competenza di questa Sezione regionale sono interrotti ai sensi dell'art.5, comma 1, del Regolamento regionale n.13/2015”*;
- con nota prot. n. 537 del 22/01/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/762 del 22/1/2019, il Responsabile dell'Area Tecnica comunale, inviava la seguente documentazione integrativa in formato digitale:
 - copia della Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 30/06/2018 di adozione della proposta di piano, comprensiva del Rapporto Preliminare di verifica (D.C.C.9_2018.pdf);
 - Screening V.INC.A (FORMAT PROPONENTE. pdf)
 - con nota prot. n. AOO_089/1466 del 8/2/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, preso atto della suddetta nota, comunicava l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione inerente il Piano di che trattasi ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:
 - Regione Puglia – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, Sezione Lavori Pubblici, Ufficio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) Lecce, Sezione Protezione Civile, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Urbanistica, Sezione gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Sezione Risorse Idriche;
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
 - Autorità di Bacino interregionale della Puglia;
 - Autorità Idrica Pugliese
 - AQP;
 - ASL Lecce;
 - Provincia di Lecce – Settore Lavori Pubblici e Mobilità; Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica – Settore Ambiente;
 - Consorzio di Gestione del parco Naturale Regionale “Costa Otranto e S.M. di Leuca – Bosco di Tricase”;
 - Comune di Andrano.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonché all'Autorità precedente, Comune di Andrano, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione.

- con note prot. nn. 2036 del 22/2/2019, 352 del 5/3/2019 e 6871 del 29/3/2019, acquisite rispettivamente al prot. con nn. AOO_089/2083 del 22/2/2019, AOO_2477 del 5/3/2019 e AOO_089/3734 del 29/3/2019, la Sezione regionale Protezione Civile, la Sezione regionale Infrastrutture per la mobilità e la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia trasmettevano il proprio contributo ai sensi dell'art. 6 comma 2 e 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmi;

considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'*Autorità procedente* è il Comune di Andrano;
- l'*Autorità competente per la VAS* è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
- l'*Autorità competente per la Valutazione di Incidenza* relativamente "*ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti*" è il Servizio VIA e VINCA, presso la medesima Sezione.

preso atto

- della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/06/2018 di adozione della proposta di piano, comprensiva del Rapporto Preliminare di verifica, a valle del "Parere favorevole definitivo" reso dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli il 12 giugno 2018 con il protocollo n° 00 16015 (non agli atti del procedimento di che trattasi);

tenuto conto che:

- durante la fase di consultazione sono pervenuti i seguenti contributi dai SCMA:
 - la Sezione regionale Protezione Civile, che invitava a "*tenere nella debita considerazione le previsioni contenute nel Piano comunale di protezione civile con riferimento ai differenti scenari di rischio, oltre che nel relativo modello d'intervento*", in particolare "*l'importanza delle aree destinate a scopi di protezione civile (aree di emergenza ...) delle vie di fuga in caso di evacuazione e dei punti critici del territorio con riferimento alle differenti tipologie di rischio ...*" e inoltre "*il rischio connesso ai dissesti idrogeologici connessi all'instabilità della costa, così come ripetutamente segnalato in passato anche dalla Capitaneria di porto di Gallipoli ed oggetto di tavoli tecnici nell'estate dell'anno 2014*";
 - la Sezione regionale Infrastrutture per la mobilità, che osservava quanto di seguito:
 - 1) "*siano previste e normate soluzioni di collegamento ciclabile tra la strada panoramica a monte dell'ambito portuale e il porto stesso e, più in generale tra la Marina di Andrano e il centro abitato di Andrano. Tale mobilità dolce sia realizzata su viabilità esistente, ad ampia scala, correttamente inserita nel paesaggio e senza opere di impermeabilizzazione dei suoli*"
 - 2) "*sia disciplinata la separazione tra il flusso veicolare riservato a alla viabilità a parcheggio temporaneo e le operazioni annesse ad allaggio e varo*";
 - 3) "*si suggerisce, altresì di voler prendere a riferimento gli indirizzi progettuali già previsti per l'intervento di "valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri della Puglia ad alta valenza naturalistica" che interessa il territorio di Ortelle, Diso, Spongano ed Andrano (ODSA)*"
 - la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, che riteneva che "*il progetto di che trattasi risulta compatibile con i valori paesaggistici dell'area in esame e pertanto non necessita di ulteriori valutazioni ambientali, a condizione che:*
 1. *i progetti per la realizzazione delle strutture precarie stagionali di tipo amovibile siano sottoposti alla valutazione della Scrivente nell'ambito dell'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;*
 2. *le strutture di cui al punto precedente siano realizzate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45 delle NTA del PPTR, esclusivamente a secco con l'utilizzo di materiali quali legno e/o metallo, di facile amovibilità. Il periodo di permanenza di tali strutture potrà essere valutato nell'ambito del procedimento autorizzatorio.*

- il Comune di Andrano non ha fornito controdeduzioni a quanto rappresentato dai SCMA come disposto dall'art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del "Piano Regolatore del Porto della Marina di Andrano", sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1 CARATTERISTICHE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DELLA MARINA DI ANDRANO

Trattasi del Piano Regolatore del Porto della Marina di Andrano, elaborato ai sensi della L. 84/1994 e della L.R. 17/2015 adottato con Deliberazione di Giunta n. 9 del 30/06/2018.

Obiettivo del Piano è *"definire l'ambito e l'assetto complessivo dell'intera infrastruttura portuale, dettando le linee guida e le politiche di sviluppo in coerenza sia con gli indirizzi stabiliti dai piani urbanistici sovraordinati, che con gli strumenti comunali"* (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 7).

Oggetto del piano sono le destinazioni e l'uso delle aree demaniali marittime (superficie terrestre e specchio acqueo) insistenti nell'ambito portuale *"come delimitato nella planimetria di inquadramento (Tavola 7)"*, nonché le attività che si svolgono all'interno della predetta struttura portuale, fatte salve le specifiche competenze della Autorità Marittima facenti capo alla Capitaneria di Porto di Gallipoli. Sono quindi previste le seguenti specifiche destinazioni d'uso:

- "a) Area operativa riservata a viabilità e parcheggio temporaneo (OP1);*
- b) Aree complementari riservate ai servizi del porto (AC);*
- c) Area operativa destinata all'ormeggio di unità da diporto specchio acqueo e relativi tratti di banchina (PO);*
- d) Area operativa destinata esclusivamente ad alaggio e varo (OP2);*
- e) Area operativa riservata alla pesca professionale (TP);*
- f) Area operativa riservata alle unità della Capitaneria di Porto e delle altre forze di polizia ed ai mezzi di soccorso (FP);*
- g) Area operativa riservata alle unità da noleggio (UN);*
- h) Area operativa riservata alle unità in transito (UT);*
- i) Specchio acqueo libero (SPL);*
- l) Isola ecologica (IS);*
- m) Area di integrazione città-porto." (RAP, pag. 14)*

Si precisa che *"Ogni posto barca ... può ospitare, ai fini dell'ormeggio, una imbarcazione di portata massima di 5,50 m di lunghezza (fuori tutto)"*. I posti sono così ripartiti:

- n. 24 per le unità da diporto (PO),
- n. 3 alle unità da pesca professionale (TP),
- n. 3 unità delle Forze di Polizia e Mezzi di soccorso (FP),
- n. 2 alle unità in transito (UT),
- n. 2 alle unità nautiche adibite ad attività di trasporto passeggeri - escursioni in mare ovvero da noleggio (UN), (RAP, pag. 15).

Nell'area demaniale a terra - area complementare (AC) *"potranno essere ubicate strutture di tipo precario ed amovibile destinate alle attività amministrative e commerciali e ai servizi igienici del porto"* (RAP, pag. 16).

Mentre nell'area *"posta a quota superiore ricompresa tra la struttura portuale e la dividente demaniale è destinata ad attività integrative città-porto, come passeggiata pedonale, idonea attività commerciale, area giochi per bambini, appositamente regolamentata da ulteriori provvedimenti amministrativi comunali da adottarsi ed infine l'area relativa al tratto di costone roccioso ricompreso all'interno dell'ambito del porto è destinata esclusivamente a fini di sicurezza e non potrà avere altra destinazione"* (RAP, pag. 15).

Sulla base della documentazione in atti, la presente proposta costituisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti, che ricadono nel campo

di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. A tal proposito si richiamano le seguenti lettere di cui al punto 2 dell'allegato II bis alla Parte II del suddetto decreto, i cui progetti sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale:

b) *“porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili”*

f) *“porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua e' inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri”;*

h) *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)”.*

Il piano in oggetto potrebbe avere influenza sul piano regolatore generale comunale, per gli usi previsti nell'area d'interfaccia, e su altri piani di settore regionali e comunali quali quelli della mobilità e dei rifiuti. Nel RAP sono stati considerati esclusivamente il PRG, il PPTR e il PAI nella valutazione delle eventuali interferenze e nel RT anche il Piano Regionale delle coste; mentre il vigente piano di gestione dei rifiuti portuali è stato riportato nella sezione Rifiuti, senza evidenziare se e in che modo il piano in oggetto possa avere influenza sulla produzione dei rifiuti.

I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente all'eventuale aumento della pressione antropica sulla costa, in termini di traffico marittimo e terrestre, rumore, inquinamento delle acque e dell'aria ambiente, maggiore produzione di rifiuti, ecc.

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale ed ad una migliore gestione ambientale delle attività portuali (ad es. consumi delle risorse idriche ed energetiche, gestione dei rifiuti, del traffico, ecc.)

2 CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

“Il Porto della Marina di Andrano è ubicato nel Comune di Andrano, catastalmente identificato dal foglio di mappa 18 particelle 1696 e 1697, ed è allibrato in ditta Demanio Pubblico Marittimo ai sensi dell'ex art. 49 del Codice della Navigazione, così come descritto nel testimoniale di stato d'uso redatto dall'Agenzia del Demanio, giusto prot n. 2013/15098 del 17.06.2013.

L'ambito portuale ricade, nella vigente Piano Regolatore Generale, in area demaniale e viene tipizzato come “Fascia Costiera”.

La classificazione della struttura è porto di 2^a categoria, 4^a classe, con tipologia di Porticciolo con punti di ormeggio.

La struttura si presenta con imboccatura posta a nord.

Lo specchio acqueo ha superficie di circa 2000 mq mentre l'area a terra è di circa 1333 mq.

Le opere esistenti all'interno del bacino consistono:

- A) *in due banchine di lunghezza pari a circa 45 m per una larghezza di circa 3,00 mt. realizzate in c. a., dove possono ormeggiare imbarcazioni di piccolo tonnellaggio (fino a 5 m). Gli ormeggi presenti nello specchio acqueo sono complessivamente 44 distribuiti equamente tra le due banchine: quelli della banchina est sono numerati da 1 a 22, quelli della banchina ovest da 23 a 44. I posti barca del molo ovest individuati dal n. 34 al n. 38 sono destinati ad unità da pesca professionale che stazionano regolarmente in tale area. i punti di ormeggio individuati con numero 23 e 44 della banchina ovest e quelli con numero 1 e 22 della banchina est sono attualmente riservati alle unità di polizia/emergenza/transito;*
- B) *Una banchina lunga 3 m e larga 28,50 m in c.a. che consente le operazioni di varo ed alaggio delle imbarcazioni. Su tale banchina si aprono appunto lo scalo d'alaggio e due scivoli diametralmente opposti allo stesso scalo;*

- C) *Un piazzale in cls adibito a ricovero natanti tirati a secco, con una larghezza massima pari a 28,50 m e lunghezza massima pari a 21 m.” (RAP, pag. 10-12).*

“Intorno al porto in oggetto si sviluppa il centro abitato della Marina di Andrano che negli ultimi decenni ha visto un aumento della pressione insediativa di tipo residenziale ad uso turistico e si è registrata una notevole espansione edilizia, anche a seguito dell’approvazione, avvenuta con Delibera di Giunta regionale n° 170/2014, della Variante Urbanistica al Piano Regolatore Generale della Marina di Andrano e le tavolette esecutive per le Zone “B.11”. La valenza di detto centro abitato è, perciò, soprattutto turistica anche se, quasi per tutto l’anno, sono presenti numerosi residenti che utilizzano il porto per la pesca sia professionale che amatoriale. Si può riassumere che il Porto in oggetto rappresenta il fulcro vitale dell’adiacente centro abitato, sia per le attività turistiche che per l’economia dei luoghi”. (RAP, pag. 33-34)

Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, secondo il Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, l’area portuale ricadono nell’ambito: “Salento delle Serre” e nella figura: “Le serre orientali” e interessano le seguenti componenti:

- 6.1.1. Componenti geomorfologiche
 - UCP Versanti
- 6.1.2 Componenti idrologiche:
 - BP territori costieri
 - UCP Vincolo Idrogeologico
- 6.3.1 Componenti beni culturali
 - BP Vicolo Paesaggistico “Dichiarazione di notevole interesse pubblico”

In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area interessata “*dista circa 324 m dall’area S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) più vicina, denominata “Litorale Lecce EST”– codice: IT915002, e circa 250 m dal Parco Naturale Regionale Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase*” (RAP, pag. 32).

In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, il porto è “*interessato, anche se in minima parte, dall’Area a pericolosità geomorfologica elevata “P.G.2”*” (RAP, pag. 36) di cui al PAI.

In riferimento alla **tutela delle acque**, l’area portuale interessa aree soggette a contaminazione salina di cui al PTA della Puglia.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito dei territori interessati, si evidenziano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il Comune di Andrano è classificato come “*ZONA IT16102: zona di pianura, comprendente le aree meteoclimatiche IV e V*” e che nel territorio comunale non sono presenti centraline dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità dell’aria”;
- dal punto di vista della qualità delle acque marine nel RAP a pag. 38 si riporta che “*i valori dei parametri microbiologici (relativi a Enterococchi intestinali ed Escherichia coli) rilevati, nei mesi compresi tra aprile e settembre del 2017, nella stazione di monitoraggio localizzata all’ingresso del porto in questione ... sono tutti al di sotto di quelli limite di legge (pari a 200 UFC / 100 ml per gli Enterococchi intestinali e a 500 UFC / 100 ml per l’Escherichia coli , dove UFC sta per Unità Formanti Colonie)*”.
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti portuali, si fa presente che nel relativo piano di gestione, già valutato in apposita procedura di verifica di assoggettabilità a VAS da parte dei questa Autorità Competente, è riportato che la quantità di Rifiuti urbani prodotta nel 2015 è pari a 1.735.920 kg, di cui il 19% è riferibile alla Raccolta Differenziata, tenendo conto che

le imbarcazioni rilevate nel 2015 sono 50, di cui 47 da diporto e 3 unità da pesca. Il suddetto piano prevede l'installazione di una "isola ecologica" in un punto diverso da quello previsto dal piano in oggetto "con n. 5 cassonetti destinati ciascuno per le tipologie di rifiuti", la cui raccolta sarà affidata "alla società appaltante della rispettiva amministrazione comunale" (da pag. 10 del Rapporto preliminare ambientale del "Piano di gestione dei rifiuti prodotti da navi e dei residui del carico per i Porti minori di Tricase, Andrano e Alessano). Dalla consultazione del sito istituzionale del comune di Andrano risulta essere in atto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.

3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP si specifica che "Per il territorio di Andrano, compreso quindi l'area del Porto, non si riscontrano criticità particolari, a meno di eventuali e sporadiche attività a impatto acustico in corrispondenza delle strutture di supporto alla fruizione della costa. Dall'analisi delle suddette sorgenti di inquinamento acustico, che in sintesi potrebbero essere il:

1. Traffico indotto sia stradale che marittimo;
2. parcheggio;

si evince che rispetto allo stato attuale il clima acustico rimane invariato".

Quindi il RAP conclude che il piano "non prevede la realizzazione di nuove opere sia a mare che a terra, consiste nel disciplinare l'area portuale in coerenza con le nuove esigenze di sviluppo, recupero, riconversione e riqualificazione strutturali e funzionali" e pertanto ha evidenziato che "non sussistano elementi di criticità rilevanti".

Al fine di una corretta valutazione, questa Sezione ritiene che:

1. le attività portuali attualmente presenti nello scalo producono alcuni impatti:
 - produzione di rumori, odori, gas, polveri, scarichi idrici e rifiuti,
 - disturbo alla fauna marina,
 - inquinamento luminoso e delle acque,
 - possibili sversamenti di prodotti, acque di sentina e acque di scarico,
 - traffico marino e terrestre.
2. la gestione dell'area e l'installazione delle previste "strutture di tipo precario ed amovibile destinate alle attività amministrative e commerciali e ai servizi igienici del porto", delle "attività integrative città-porto, come passeggiata pedonale, idonea attività commerciale, area giochi per bambini" e dell'isola ecologica possano produrre ulteriori criticità, andandosi a cumulare con quelli già presenti, o generarne ulteriori, quali ad esempio l'impatto paesaggistico e il consumo di risorse (suolo, idriche ed energetiche).

Tuttavia, tenuto conto della localizzazione e della configurazione dell'area e delle caratteristiche e della consistenza numerica delle imbarcazioni previste nell'area portuale, si considerano tali impatti non significativi.

Ciò detto, comunque si ritiene che le scelte del piano di che trattasi potrebbe invero avere un ruolo determinante sia nella mitigazione dei suddetti minimi impatti che nel miglioramento della sostenibilità ambientale dell'area portuale, pertanto a tal fine si prescrivono ulteriori disposizioni, oltre a quelle già proposte dagli Enti intervenuti durante la consultazione.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Il porto in argomento dista, sul confine orientato a nord, circa 150 metri di distanza dal perimetro della ZSC, di tipo B, "Costa Otranto - Santa Maria di Leuca", cod. IT9150002, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento¹:

ZSC "COSTA OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA", COD. IT9150002

¹ [http://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Materiale%20Designazione%20ZSC/Puglia/02_Formulari%20Standard/;](http://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Materiale%20Designazione%20ZSC/Puglia/02_Formulari%20Standard/)

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class Cover

N23100 %

Total100 %

Other Site Characteristics

Sito di grande valore paesaggistico costituito da falesie rocciose a strapiombo sul mare di calcare cretatico. La particolare esposizione a sud-est risente della influenza dei venti di scirocco, carichi di umidità, che conferiscono al sito particolari condizioni microclimatiche di tipo caldo umido. La parte marina è caratterizzata da fondali a substrato duro ad elevata diversità e le grotte sommerse e semisommerse sono ampiamente diffuse.

4.2 Quality and importance

Sito di grande importanza per la presenza di specie endemiche e transadriatiche. Vi è la presenza di Pavimenti di alghe incrostanti e una significativa facies a corallo rosso.

Il tratto di costa Otranto - S. Maria di Leuca è caratterizzato da una tale molteplicità di habitat, da essere considerato un vero e proprio scrigno di biodiversità, nell'ambito del quale si distinguono alcune specie e comunità non presenti nel resto della Puglia.

Le scogliere appaiono ricoperte, seppure in forma discontinua, da vegetazione con specie alofile (habitat 1240: Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium spp.* endemici), in contatto catenale con l'habitat 1170 "Scogliere", e, verso l'interno, con le formazioni a dominanza di *Euphorbia dendroides* di cui all'habitat 5330 "Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici" e con i pratelli terofitici dell'habitat 6220 "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea".

Molto diffuso è anche l'habitat delle "Grotte non aperte alla fruizione turistica", cod. 8310², importante soprattutto per la conservazione di una fauna cavernicola caratterizzata da animali molto specializzati e spesso strettamente endemici. Si tratta di una fauna costituita soprattutto da invertebrati esclusivi delle grotte e dei corpi idrici sotterranei come i coleotteri appartenenti alle famiglie *Batthyosciinae* e *Trechinae*, i crostacei Isopoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda) e i molluschi acquatici della famiglia Hydrobiidae, oltre che per i chiroteri ed anfibi anche molto rari come *Proteus anginus* e diverse specie del genere *Speleomantes*.

Secondo quanto riportato nel R.R. n. 6/2016, all'interno della ZSC di cui trattasi, si rinviene anche la presenza dell'habitat prioritario 3170* "Stagni temporanei mediterranei", ossia un tipo di habitat d'acqua dolce a carattere ciclico, in cui i suoli vengono inondata in inverno, restano umidi in primavera e si asciugano in estate. Le superfici occupate sono generalmente limitate a piccole depressioni del terreno, e possono essere estese addirittura pochi metri quadrati, come accade ad esempio nel caso delle vaschette di dissoluzione su rocce calcaree. Le comunità vegetali sono ascrivibili alla classe *Isoëto-Nanojuncetea* (in particolare agli ordini *Nanocyperetalia flavescens* e *Isoëtalia durieui*) e sono costituite principalmente da terofite e geofite, in diversi casi, molto rare e a rischio di estinzione.

A quanto finora illustrato, occorre aggiungere che con DGR n. 134 del 7/02/2017 (BURP n. 22 del 17/02/2017), la Regione Puglia ha proposto l'ampliamento dei Siti di Importanza Comunitaria "Rauccio", cod. IT9150006, e "Costa Otranto - Santa Maria di Leuca", cod. IT9150002, per la conservazione degli habitat 1170 "Scogliere" e 8330 "Grotte marine sommerse o semisommerse", in quanto, con particolare riferimento alla costa Otranto - Leuca, quest'ultima "ospita un vero e proprio mosaico di habitat su una falesia rocciosa. Fino alla batimetrica dei 30 metri, gli habitat dominanti sono rappresentati da biocostruttori (coralligeno) e da substrati sabbiosi (28 e 20% del totale, rispettivamente, più un 34% di mosaico dei due). *Posidonia oceanica* è meno abbondante e copre solo un 3% dell'area totale. I barren e i popolamenti macroalgali sono fortemente interspersi e rappresentano il 14% del totale. La zona dell'infrafratorale superiore è tra l'altro caratterizzata dalla presenza abbondante dell'alga bruna *Cystoseira* che invece sta scomparendo in molte aree del Mediterraneo (Fraschetti et al., 2002) e del mollusco gasteropode *Dendropoma*. Si tratta di specie che figurano tra quelle protette dalla legge italiana e comunitaria (Protocollo ASPIM, Annesso II). Infine, sono state identificate 32 grotte marine. Tre di queste grotte sono state studiate in modo da quantificare le modalità di distribuzione della biodiversità

² <http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=82>

e i risultati mostrano come l'unicità di tali ambienti in termini di taxa che compongono i popolamenti. L'unicità di questo habitat è importante nel definire priorità di conservazione soprattutto considerato che si tratta di uno dei pochi habitat marini inclusi nella Direttiva (CODICE HABITAT 8330) (Bussotti et al., 2002, 2003, 2007)". Pertanto, lo scalo di alaggio di Andrano si colloca in prossimità di un sito naturalistico di grande valore conservazionistico, particolarmente ricco di biodiversità floro-faunistica, sia terrestre che marina. Dalla consultazione della cartografia vettoriale relativa alla distribuzione di habitat e specie animali e vegetali presenti nel territorio della Regione Puglia, approvata con DGR n. 2442 del 21/12/2018, emerge che il tratto di costa posto a sud, immediatamente a ridosso del Porto della Marina di Andrano, è occupato dall'habitat 1240 "Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium*", piante per lo più casmofitiche, casmocomofitiche e comofitiche che hanno la capacità di vivere nelle fessure delle rocce e di sopportare il contatto diretto con l'acqua marina e l'aerosol marino.

Tuttavia, considerato che:

scopo principale della presente pianificazione è quello di razionalizzare le funzioni portuali, "senza aumentare la superficie di specchio acqueo né il numero di posti barca presenti" (pag. 33 elab. "TAVOLA_D_VINCA.pdf"); l'area da destinare ai servizi del porto, "su cui potranno essere collocate esclusivamente strutture precario stagionali di tipo amovibili da destinare ad attività amministrative, commerciali e servizi igienici", è prevista su superfici già antropizzate;

non viene proposta l'apertura di nuovi varchi o strade di accesso;

le previsioni di piano non appaiono in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi e dalle Misure di conservazione della ZSC "Costa Otranto - Santa Maria di Leuca", cod. IT9150002;

Evidenziato che:

in base alla tipologia di piano proposto, alla collocazione del porto rispetto al perimetro del sito RN2000 ed in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario.

Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC "Costa Otranto - Santa Maria di Leuca", cod. IT9150002, così come proposto, non determinerà incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano Regolatore del Porto della Marina di Andrano non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici* (art. 2, comma 1, lettera a, del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano in oggetto:

- si verifichi la coerenza del piano con:
 - il piano di gestione dei rifiuti portuali, verificando l'efficacia dello stesso anche alla luce dell'ottemperanza delle prescrizioni di verifica di assoggettabilità a VAS già rese nel relativo procedimento;
 - il piano di protezione civile comunale, se adottato, al fine di assicurare l'uniformità con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute,
 - il progetto di "valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri della Puglia ad

alta valenza naturalistica" che interessa il territorio di Ortelle, Diso, Spongano ed Andrano (ODSA)";

- ogni altra pianificazione di settore comunale vigente (piani urbanistici, piano delle coste, zonizzazione acustica, ecc.);
- si integrino gli elaborati tecnici e le norme di attuazione ove necessario, al fine di recepire le indicazioni e i suggerimenti forniti dagli SCMA nella fase di consultazione, nonché con norme e attività che promuovano una migliore sostenibilità ambientale delle attività portuali, in particolare si specificino:
 - indicazioni architettoniche ecocompatibili per le strutture previste (amovibili e non), che definiscano sia la qualità delle tipologia edilizie e i materiali utilizzabili coerentemente con il contesto circostante e le indicazioni della Soprintendenza, nonché con i manufatti e gli elementi di arredo di cui al progetto *ODSA* soprarichiamato, ma anche gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, privilegiando l'adozione di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive, che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica) e di misure di risparmio idrico (aeratori rompigiutto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);
 - indicazioni per la progettazione sostenibile degli spazi pubblici, in particolare per le zone destinate a parcheggio ed ad *"attività integrative città-porto, come passeggiata pedonale, idonea attività commerciale, area giochi per bambini"*, che:
 - generino benessere, favoriscano l'esercizio fisico, supportino la mobilità pedonale, migliorino la qualità dell'aria e la mitigazione delle temperature estive, e altresì utilizzino attrezzature in materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal r.r. 23/2007 e specie autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003;
 - favoriscano la socialità e la permanenza delle persone scegliendo le funzioni, le soluzioni e i materiali artificiali e naturali più appropriati per rendere più confortevole la fruizione e la sosta, tenendo conto delle esigenze sociali della popolazione residente nell'intorno, dei clienti, dei turisti e dei fruitori occasionali dell'area;
 - riducano l'abbigliamento, la temperatura, il rumore del traffico, l'inquinamento;
 - permettano la gestione sostenibile delle acque pluviali con soluzioni che coniughino la riduzione del runoff e il miglioramento del microclima, in particolare si faccia ricorso a pavimentazioni drenanti.
 - misure di gestione ambientale sostenibile, esplicitando in modo chiaro i compiti e le responsabilità degli attori a vario titolo coinvolti (concessionari, utenti, fruitori), che prevedano:
 - la messa in atto di azioni di sostenibilità ambientale quali quelle finalizzate al riciclo e riutilizzo dei rifiuti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al miglioramento/mantenimento della qualità dell'aria e dell'acqua, alla gestione oculata dei consumi idrici, al recupero delle acque meteoriche, al contenimento dei rumori, dell'uso del suolo e delle polveri e all'incentivazione delle connessioni con l'abitato, tenendo conto anche delle ciclovie e dei camminamenti di cui predetto progetto *ODSA*, affinché sia promosso altresì l'uso di mobilità sostenibile;
 - progetti e attività:

- di formazione del personale operante nel porto sulle più importanti tematiche ambientali;
- di sensibilizzazione destinate agli utenti del porto, che informino delle suddette pratiche di gestione ambientale e incentivino ad una maggiore consapevolezza delle importanza delle tematiche ambientali;
- per un migliore controllo delle criticità ambientali derivanti dalle attività portuali (per es. controllo degli sversamenti in mare, rumore, qualità delle acque, ecc.) prevedendo un piano di monitoraggio e un sistema di controllo dei divieti in mare ed a terra;
- le norme vigenti in materia di
 - inquinamento acustico, verificando la necessità di effettuare in fase attuativa, ai sensi dell'art. 8 della L.447/95, una previsione di impatto acustico per gli interventi previsti. Nel caso si preveda l'uso di opere di mitigazione acustica, si privilegino interventi di ingegneria naturalistica con fasce verdi, integrati con elementi artificiali (barriere);
 - inquinamento luminoso (Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "*Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico*", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005);
 - trattamento ed eventuale smaltimento delle acque meteoriche provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi;
 - "Criteri Ambientali Minimi" di cui al Piano d'azione Nazionale per gli Acquisti Verdi adottato con il Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 – aggiornato Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, per le eventuali procedure di affidamento di servizi quali arredi, edilizia, servizi urbani e al territorio e/o energetici.
- si verifichi la possibilità di adottare per il porto un Sistema di Gestione Ambientale (es. Emas, ISO 14001, ecc).

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza, in particolare quello di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR.

Si raccomanda altresì al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- di adottare **buone pratiche** in materia di gestione ambientale a livello comunale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo ad azioni volte a favorire
 - i sistemi di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile da e verso il centro urbano e le zone balneari (es. rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, attraversamenti pedonali/ciclabili regolati)
 - il monitoraggio dell'inquinamento acustico, attuando campagne di misurazione in loco, e definendo eventualmente le opportune ed eventuali misure volte alla riduzione degli stessi.
- di **rivedere le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio**, tenendo conto di quanto previsto dal presente piano e in relazione ai futuri atti di pianificazione territoriali (generali e attuativi) che l'amministrazione intendesse mettere in atto.

Si rammenta che la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non esonera da eventuali procedure di VIA o assoggettabilità a VIA, qualora necessarie, degli interventi, ancorché in attuazione dello stesso.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, la dirigente della Sezione

DETERMINA

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **escludere il “Piano Regolatore del Porto della Marina di Andrano”** proposto dalla Comune di Andrano dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di **esprimere altresì**, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della L.R. 44/2012 e ssmmi, **parere favorevole ai fini della valutazione di incidenza** per il suddetto piano, per tutte le motivazioni espresse in narrativa;
- di **demandare** all'autorità procedente, Comune di Andrano, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito del provvedimento di approvazione dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di **precisare** che il presente provvedimento:
 - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS e valutazione d'incidenza del Piano in oggetto;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - all' Autorità procedente – **Comune di Andrano**;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio